### Corte Costituzionale, 04/11/2024, n. 173

## Ritenuto in fatto

1.â?? Con ordinanza del 15 dicembre 2023, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dellâ??art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dallâ??art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, «non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri» e al contempo «prevede che, qualora lâ??organo delegato per lâ??esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre lâ??applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravì, senza, invece, possibilità di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui allâ??art. 274 c.p.p., la non necessità di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto».

Il giudice *a quo* espone che nei confronti di (*omissis*) â?? indagata del reato di atti persecutori, aggravato da preesistente relazione affettiva, a norma dellâ??art. 612-*bis*, secondo comma, del codice penale â?? Ã" stata applicata in data 11 dicembre 2023, su conforme richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla di lui madre e alla nuova fidanzata, con lâ??attivazione del dispositivo elettronico di controllo remoto e con la prescrizione di mantenere dalla persona offesa e dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati â?? allo stato individuati nella casa di abitazione e nel luogo di lavoro â?? una distanza di almeno cinquecento metri.

Lâ??ordinanza di rimessione aggiunge che i Carabinieri delegati per lâ??esecuzione della misura hanno evidenziato non esservi nel luogo di residenza dellâ??indagata una copertura della rete mobile sufficiente al funzionamento del dispositivo elettronico di controllo e non essere comunque possibile lâ??osservanza della distanza minima legale di cinquecento metri, attese le modeste dimensioni del centro abitato, tali che lâ??indagata stessa, non solo per andare a lavoro, ma anche per recarsi eventualmente in municipio, farmacia, ufficio postale o alla caserma dei Carabinieri, si troverebbe sempre costretta ad avvicinarsi troppo alla casa della persona offesa.

**1.1**.â?? In ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, il giudice *a quo* assume che, alla luce delle censurate previsioni, la fattuale impossibilit $\tilde{A}$  di eseguire la misura disposta imporrebbe lâ??applicazione di una misura pi $\tilde{A}^1$  grave, eventualmente congiunta alla prima, della quale tuttavia non vi sarebbe nella specie unâ??effettiva necessit $\tilde{A}$ , posto che lâ??indagata  $\tilde{A}$ " persona

incensurata, ha una stabile occupazione lavorativa ed Ã" madre di due minori.

Dâ??altro canto, non sarebbe praticabile unâ??interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che le norme in questione, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 168 del 2023, stabiliscono testualmente e inderogabilmente sia la distanza minima di cinquecento metri, sia lâ??impiego del dispositivo di controllo elettronico, senza lasciare al giudice alcun margine di discrezionalitÃ.

**1.2**.â?? In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente deduce che le disposizioni censurate appaiono «travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali corollari del principio di uguaglianza consacrato nellâ??art. 3 Cost.».

Invero, il carattere fisso della distanza minima di cinquecento metri e lâ??effetto di aggravamento della misura determinato dagli ostacoli tecnici inerenti al dispositivo di controllo impedirebbero di «tenere conto della gravità del fatto, della personalità dellâ??indagato e di altre specificità che possono presentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel caso di specie, la concreta conformazione del territorio)».

In particolare, la distanza minima di cinquecento metri, ragionevole per i grandi centri urbani, nei comuni di piccole dimensioni negherebbe di fatto lâ??accesso a molti servizi fondamentali, anche attinenti alla salute, risultando quindi insufficiente la previsione del comma 4 dello stesso art. 282-*ter* cod. proc. pen., il quale consente una modulazione del divieto solo per motivi di lavoro o per esigenze abitative.

Risulterebbe altresì violato lâ??art. 13 Cost., sotto il profilo della riserva di giurisdizione sulla misura restrittiva della libertà personale, in quanto sia lâ??estensione dellâ??area interdetta, sia le conseguenze di aggravamento degli ostacoli tecnici, sarebbero stabilite dal legislatore «direttamente ed indiscriminatamente».

**2.**â?? Ã? intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallâ??Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate.

Ad avviso dellà??interveniente, la predeterminazione normativa della distanza di cinquecento metri, «proprio in considerazione della limitazione dei diritti dellà??indagato, appare conforme ai principi di legalità e determinatezza delle misure cautelari».

Dâ??altronde, il giudice conserverebbe ampia discrezionalitĂ nellâ??applicazione «delle comuni regole di valutazione dellâ??adeguatezza e della proporzionalitĂ della misura per il caso concreto».

Anche nellâ??ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo elettronico non sarebbe preclusa, e sarebbe anzi doverosa, «lâ??applicazione graduale delle varie prescrizioni», secondo i criteri generali di cui allâ??art. 275 cod. proc. pen.

#### Considerato in diritto

1.â?? Con lâ??ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena ha sollevato questioni di legittimitĂ costituzionale dellâ??art. 282-*ter*, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dallâ??art. 12, comma 1, lettera *d*), numeri 1) e 2), della legge n. 168 del 2023.

Nel prevedere come inderogabili la distanza minima di cinquecento metri e lâ??attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrivendo lâ??applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nellâ??ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3 e 13 Cost.

La rigidità applicativa di tali disposizioni impedirebbe al giudice di adeguare la misura coercitiva alle esigenze cautelari della fattispecie concreta, sicché le disposizioni stesse, per un verso, travalicherebbero «i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali corollari del principio di uguaglianza», per lâ??altro, invaderebbero la riserva di giurisdizione concernente la restrizione della libertà personale dellâ??indagato.

**2**.â?? Intervenuto in giudizio tramite lâ??Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi le questioni non fondate, sullâ??assunto che le norme contestate non privino il giudice della discrezionalitĂ necessaria ad attuare gli ordinari criteri di adeguatezza e proporzionalitĂ della misura cautelare.

**3**.â?? Le questioni non sono fondate, nei termini che seguono.

**4**.â?? La diffusione della violenza di genere e dei femminicidi ha indotto il legislatore a reiterati interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili.

Una componente essenziale del disegno legislativo Ã" rappresentata dalle misure cautelari, specificamente lâ??allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misure disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen.

La rilevanza funzionale di queste misure Ã" sottolineata dallâ??essere le stesse puntuale trasposizione dellâ??ordine di protezione europeo, di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sullâ??ordine di protezione europeo), sia nella procedura â??attivaâ?•, quando cioÃ" lâ??ordine Ã" emesso dal giudice italiano (art. 5), sia nella procedura â??passivaâ?•, nella quale il giudice italiano riconosce un ordine emesso allâ??estero (art. 9).

**4.1**.â?? Il divieto di avvicinamento Ã" stato previsto già dallâ??art. 282-*bis* cod. proc. pen., introdotto dallâ??art. 1, comma 2, della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari).

Come detto, lâ??art. 282-*bis* disciplina lâ??allontanamento dalla casa familiare, ma, al comma 2, prevede lâ??eventuale ordine aggiuntivo di non avvicinamento «a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa».

Successivamente, lâ??avvertita necessità di includere nella sfera di protezione le relazioni non fondate sulla condivisione della casa familiare ha portato il legislatore a configurare il divieto di avvicinamento anche quale misura autonoma, a tal fine provvedendo lâ??art. 282-*ter* cod. proc. pen., inserito dallâ??art. 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

Lâ??art. 7, comma 1, dello stesso d.l. n. 11 del 2009, come convertito, ha inserito altresì lâ??art. 612-bis cod. pen., introducendo il reato di atti persecutori (cosiddetto *stalking*), rispetto al quale la misura cautelare del divieto di avvicinamento ha una specifica funzione protettiva.

**4.2**.â?? Lâ??art. 15, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) â?? nota come legge sul â??codice rossoâ?• â?? ha aggiunto, alla fine del comma 1 dellâ??art. 282-*ter* cod. proc. pen., le parole «anche disponendo lâ??applicazione delle particolari modalità di controllo previste dallâ??articolo 275-*bis*», vale a dire lâ??utilizzo dei mezzi tecnici di controllo remoto che lâ??art. 275-*bis* cod. proc. pen. prevede per gli arresti domiciliari.

La possibilità di assistere il divieto di avvicinamento con il dispositivo di controllo tecnico â??cosiddetto braccialetto elettronico â?? ha corrisposto allâ??esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari.

**4.3**.â?? Il controllo elettronico Ã" stato introdotto appunto per gli arresti domiciliari, con lâ??inserimento dellâ??art. 275-*bis* cod. proc. pen., ad opera dellâ??art. 16, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per lâ??efficacia e lâ??efficienza dellâ??Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4.

Il testo originario dellâ??art. 275-bis rimetteva lâ??applicazione del controllo remoto al giudice («se lo ritiene necessario»), mentre il testo odierno, modificato dallâ??art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, sancisce una presunzione relativa di

adeguatezza di tali procedure tecniche («salvo che [il giudice] le ritenga non necessarie»), sicché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli â??sempliciâ?•lâ??eccezione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769).

**4.4**.â?? Quale modalità esecutiva del divieto di avvicinamento, il controllo elettronico ha una funzione dedicata, che ne distingue la stessa operatività pratica.

Invero, mentre negli arresti domiciliari il braccialetto  $\tilde{A}$ " un presidio unidirezionale, che consente alle forze dell $\hat{a}$ ??ordine di monitorare un $\hat{a}$ ??eventuale evasione, nel divieto di avvicinamento esso  $\tilde{A}$ " un presidio bidirezionale, che, in caso di avvicinamento vietato, allerta non solo le forze dell $\hat{a}$ ??ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore.

Il divieto di avvicinamento può essere sia un divieto â??fissoâ?•, riferito a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa â?? luoghi che occorre dunque indicare nellâ??ordinanza applicativa (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 aprile-28 ottobre 2021, n. 39005) â??, sia un divieto â??mobileâ?•, riferito proprio alla persona offesa, nel qual caso lâ??avvicinamento può dipendere anche dalla casualità degli spostamenti e la pertinente segnalazione si rivela viepiù essenziale in funzione di allerta.

**4.5**.â?? Ispirata dalla *ratio* di massimizzare la capacità difensiva del tracciamento di prossimitÃ, la legge n. 168 del 2023 (â??nuovo codice rossoâ?•) ha reso obbligatorio il controllo elettronico nel divieto di avvicinamento: lâ??art. 12, comma 1, lettera *d*), numero 1), ha eliso la congiunzione «anche» che nel testo anteriore del comma 1 dellâ??art. 282-*ter* cod. proc. pen. precedeva lâ??inciso «disponendo lâ??applicazione delle particolari modalità di controllo previste dallâ??articolo 275-*bis*»; e ha pure stabilito che, «[q]ualora lâ??organo delegato per lâ??esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone lâ??applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi».

In funzione della medesima *ratio* di tutela, sempre lâ??art. 12, comma 1, lettera *d*), numero 1), della citata legge ha ulteriormente modificato il comma 1 dellâ??art. 282-*ter* cod. proc. pen., fissando una distanza minima per il divieto di avvicinamento, che deve essere «comunque» non inferiore a cinquecento metri.

Lâ??art. 12, comma 1, lettera *d*), numero 2), della stessa legge, modificando il comma 2 dellâ??art. 282-*ter* cod. proc. pen., ha riferito la distanza minima e il controllo elettronico obbligatorio pure allâ??eventuale tutela dei prossimi congiunti della persona offesa e delle persone con questa conviventi o a questa legate da relazione affettiva.

Analoghe modifiche normative â?? circa la distanza minima di cinquecento metri, lâ??applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico e le conseguenze della sua non fattibilità tecnica â?? hanno riguardato il divieto di avvicinamento quale prescrizione accessoria

dellâ??ordine di allontanamento dalla casa familiare, per effetto dellâ??intervento sul comma 6 dellâ??art. 282-*bis* cod. proc. pen. operato dallâ??art. 12, comma 1, lettera *c*), numeri 3) e 4), della più volte citata legge n. 168 del 2023.

**4.6**.â?? Le sopra descritte modifiche non hanno viceversa interessato il divieto di avvicinamento disposto in fase precautelare, quale prescrizione accessoria dellâ??allontanamento dâ??urgenza dalla casa familiare, di cui allâ??art. 384-*bis* cod. proc. pen., norma, questâ??ultima, inserita dallâ??art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nonostante sia intervenuta anche sulla disciplina di questa misura precautelare, in origine adottabile solo in flagranza di reato, e ora invece anche al di fuori di essa, la legge n. 168 del 2023, allâ??art. 11, comma 1, non ha esteso a tale misura lâ??irrigidimento delle modalità esecutive viceversa previsto per la misura cautelare.

5.â?? Ad avviso del rimettente, lâ??inderogabilitĂ della distanza minima di cinquecento metri e lâ??obbligatorietĂ del dispositivo di controllo elettronico renderebbero la misura cautelare del divieto di avvicinamento tanto rigida da precluderne ogni adeguamento alle esigenze cautelari del caso concreto, imponendone peraltro lâ??aggravamento nel caso in cui â?? come nella specie â?? le piccole dimensioni del centro abitato e lâ??assenza di una sufficiente copertura di rete, aspetti evidentemente non imputabili allâ??indagato, determinino lâ??oggettiva inattuabilitĂ di una misura siffatta.

Tali argomenti intendono evocare la giurisprudenza costituzionale sugli automatismi nelle misure cautelari, sebbene gi $\tilde{A}$  in prima battuta debba notarsi che lâ??applicazione del braccialetto elettronico non  $\tilde{A}$ " di per s $\tilde{A}$ © una misura cautelare, ma ne  $\tilde{A}$ " soltanto una modalit $\tilde{A}$  applicativa (Cass., sez. un., sentenza n. 20769 del 2016).

**5.1**.â?? A partire dalla sentenza n. 265 del 2010 (ma in senso analogo già la sentenza n. 299 del 2005), questa Corte ha più volte affermato che la coercizione cautelare, in ossequio al principio di ragionevolezza *ex* art. 3 Cost. e al *favor libertatis ex* art. 13 Cost., deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e dellâ??individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, né presunzioni assolute (lâ??indirizzo Ã" compendiato dalla sentenza n. 232 del 2013 e in ultimo richiamato dalla sentenza n. 22 del 2022).

Detto orientamento ha trasformato da assoluta in relativa la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per gran parte dei reati elencati dallâ??art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fino al recepimento del principio nellâ??art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di

gravitÃ), che, intervenendo proprio sullâ??art. 275, comma 3, ha mantenuto la presunzione assoluta unicamente per i delitti associativi di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.

Con riferimento a tale tipologia di reati, e al persistente automatismo custodiale, questa Corte, investita delle censure *ex* artt. 3, 13 e 27 Cost., ha dichiarato le stesse manifestamente infondate (ordinanza n. 136 del 2017, per il reato *ex* art. 416-*bis* cod. pen.) o non fondate (sentenza n. 191 del 2020, per il reato *ex* art. 270-*bis* cod. pen.). Tali decisioni hanno fatto leva sullâ??eccezionale pericolosità correlata alla normale persistenza del vincolo associativo (mafioso o terroristico), a fronte della quale si Ã" ritenuto non censurabile il bilanciamento effettuato dal legislatore, con la finalità di prevenire il rischio di unâ??«eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dellâ??adeguatezza di una misura non carceraria» (sentenza n. 191 del 2020).

**5.2**.â?? Nel porre le norme oggi in scrutinio a confronto con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, va tenuto presente che esse non hanno ad oggetto la misura cautelare estrema â?? vale a dire la custodia in carcere â??, ma una misura cautelare di assai minore impatto sulla libertà personale dellâ??indagato, qual Ã" il divieto di avvicinamento, e con riferimento solo a particolari modalità applicative di tale divieto, inerenti alla distanza minima e al controllo remoto.

Ogni considerazione si sposta quindi sul piano del bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dallâ??altro, lâ??incolumità fisica e psicologica della persona minacciata.

**5.3**.â?? Il braccialetto elettronico â?? dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dellâ??indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi â?? non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessit $\tilde{A}$  di vita, purch $\tilde{A}$ © essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso  $\tilde{A}$ " stato disposto.

La distanza indicata non appare in  $s\tilde{A}$ © esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimit $\tilde{A}$ , che  $\tilde{A}$ " quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di pi $\tilde{A}^1$  gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze della??ordine per intervenire in soccorso.

Negli abitati pi $\tilde{A}^1$  piccoli la distanza di cinquecento metri pu $\tilde{A}^2$  rivelarsi stringente, ma, ove ci $\tilde{A}^2$  si verifichi, allâ??indagato ne viene un aggravio che pu $\tilde{A}^2$  ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro pi $\tilde{A}^1$  vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto.

Qualora poi rilevino «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», la cui individuazione Ã" rimessa al giudice che dispone la misura, il comma 4 dellâ??art. 282-*ter* cod. proc. pen. giÃ

consente al giudice stesso di stabilire modalit $\tilde{A}$  particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo  $\cos \tilde{A} \neg$  all $\hat{a}$ ??applicazione della misura margini di flessibilit $\tilde{A}$ .

A un sacrificio relativamente sostenibile per lâ??indagato si contrappone lâ??impellente necessità di salvaguardare lâ??incolumità della persona offesa, la cui stessa vita Ã" messa a rischio dallâ??imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo *stalking*) al delitto di sangue.

**5.4**.â?? Oltre che non irragionevole, questo bilanciamento asseconda il criterio di priorità enunciato dallâ??art. 52 della Convenzione del Consiglio dâ??Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul lâ??11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77.

Nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale stabilisce infatti che deve darsi «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo».

Il controllo elettronico nellâ??attuazione delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione Ã" inoltre specificamente previsto dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (considerando 46).

**5.5**.â?? Lâ??ultimo periodo del comma 1 dellâ??art. 282-*ter* cod. proc. pen. («[q]ualora lâ??organo delegato per lâ??esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone lâ??applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi») sembra stabilire, con la locuzione «impone», un aggravamento automatico del divieto di avvicinamento, quale effetto di un dato oggettivo, non imputabile allâ??indagato, cioÃ" appunto la «non fattibilità tecnica» del controllo elettronico.

La norma pu $\tilde{A}^2$  essere tuttavia interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella  $\hat{A}$ «anche $\hat{A}$ », che vi figura a delimitare il comparativo  $\hat{A}$ «pi $\tilde{A}^1$  gravi $\hat{A}$ ».

Se ne trae conferma dal raffronto con il penultimo periodo dello stesso comma 1 dellâ??art. 282-*ter* cod. proc. pen., laddove, per la differente ipotesi nella quale il controllo elettronico risulti impossibile per il diniego di consenso dellâ??indagato, quindi per un fatto a lui imputabile, si prevede lâ??applicazione incondizionata «di una misura più grave».

Pertanto, se lâ??indagato consente a indossare il dispositivo e questo non pu $\tilde{A}^2$  funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non  $\tilde{A}$ " tenuto a imporre una misura pi $\tilde{A}^1$  grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, allâ??esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalit $\tilde{A}$ , scegliere non solo una misura pi $\tilde{A}^1$  grave (*in primis*, il divieto od

obbligo di dimora ex art. 283 cod. proc. pen.), ma anche una misura pi $\tilde{A}^1$  lieve (segnatamente, lâ??obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen.).

**5.6**.â?? In buona sostanza, si riproduce per il divieto di avvicinamento, quindi per una misura di scala inferiore, il modulo di rivalutazione delle esigenze cautelari individuato dalle sezioni unite della Corte di cassazione per lâ??ipotesi di indisponibilitĂ del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari: inattuabili gli arresti con controllo elettronico, non subentra alcun automatismo, né a favore dellâ??indagato (arresti â??sempliciâ?•), né a suo sfavore (custodia in carcere), occorrendo invece rivalutare lâ??idoneitĂ, la necessitĂ e la proporzionalitĂ di ciascuna misura in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto (Cass., sez. un., n. 20769 del 2016).

 $Mutatis\ mutandis$ , impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilit\tilia tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, n\tilde{A}\tilde{\to} automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalit\tilde{A}, come pu\tilde{A}^2 aggravare la coercizione cautelare,  $\cos ilde{A}$ \to pu\tilde{A}^2 alleviarla.

**6**.â?? Nei sensi sopra esposti, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Modena vanno pertanto dichiarate non fondate.

## per questi motivi

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit a costituzionale della?? art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla?? art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena, con la?? ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2024

# Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di  $legittimit \tilde{A}$  costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3e 13 Cost., dellâ??art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dallâ??art. 12, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), della legge n. 168 del 2023 (â??nuovo codice rossoâ?•), che prevede come inderogabili la distanza minima di 500 metri e lâ??attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrive l $\hat{a}$ ??applicazione di ulteriori anche pi $\tilde{A}^{I}$ gravi misure cautelari nell $\hat{a}$ ??ipotesi di non fattibilit $\tilde{A}$  tecnica del controllo remoto. La  $necessit \tilde{A}$  di assistere il divieto di avvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde allâ??esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari, realizzandosi  $\cos \tilde{A} \neg$  il bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libert $\tilde{A}$  di movimento della persona indagata, dall $\hat{a}$ ??altro, l $\hat{a}$ ??incolumit $\tilde{A}$  fisica e psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico â?? dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dellà??indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi â?? non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessit $ilde{A}$  di vita, purch $ilde{A}$  $\odot$  essa non oltrepassi la distanza indicata, che non appare in s $\tilde{A}$  esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del  $tracciamento\ di\ prossimit ilde{A}\ .\ A\ un\ sacrificio\ relativamente\ sostenibile\ per\ la??indagato\ si$ contrappone là??impellente necessit $\tilde{A}$  di salvaguardare là??incolumit $\tilde{A}$  della persona offesa, la cui stessa vita  $\tilde{A}$ " messa a rischio dallâ??imponderabile e non rara progressione dal reatospia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Circa l $\hat{a}$ ??ipotesi di non fattibilit $\tilde{A}$  tecnica del controllo elettronico, la norma censurata pu $\tilde{A}^2$  essere interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella  $\hat{A}$ «anche $\hat{A}$ », che vi figura a delimitare il comparativo  $\hat{A}$ «pi $\tilde{A}$ <sup>1</sup> gravi $\hat{A}$ ». Pertanto, laddove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilit $ilde{A}$  tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, n $\tilde{A}$  $\odot$  automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalit $\tilde{A}$ , come pu $\tilde{A}^2$  aggravare la coercizione cautelare,  $\cos \tilde{A} \neg pu \tilde{A}^2$  alleviarla.

Supporto Alla Lettura:

#### MISURE CAUTELARI

Si tratta di quei provvedimenti, di natura provvisoria ed immediatamente esecutiva, emessi dall'Autorità Giudiziaria, finalizzati a prevenire determinati eventi che possono verificarsi durante le indagini preliminari o nel corso del processo, capaci di compromettere la funzione giurisdizionale. Le misure cautelari si dividono in: - **PERSONALI**: cioÃ" limitative della libertà personale. Possono essere:

• *coercitive* (sopprimono o limitano la libertà personale): si distinugono in *custodiali*, quindi arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), custodia in carcere (art. 285 c.p.p.), custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.); *non custodiali*, divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.), allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.), divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282ter c.p.p.), divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)

Page interdittive (diritti e facolt A personali): quindi: sospensione della potest A di genitore (art. 288 c.p.p.), sospensione da un pubblico ufficio dell'illo (art. 289 c.p.p.), in questo caso il GIP deve prima procedere ad interrogatorio, divieto di esercitare determinate attivit A (art.

Giurispedia.it